



<b>SENATO ACCADEMICO</b>	<b>24 giugno 2020</b>
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>24 giugno 2020</b>
<b>DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE/ULTIMO AGGIORNAMENTO</b>	<b>Rep. n. 706/2020 Prot. n. 108351 - 24 giugno 2020</b>
<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<a href="#"><u>Ufficio Supporto Unife Master School</u></a>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>26 giugno 2020</b>

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI FORMAZIONE**

### Sommario

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI FORMAZIONE.....	1
<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Offerta formativa complessiva, istituzione e rinnovo dei corsi</b> .....	4
<b>Articolo 3 - Docenza e supporto didattico</b> .....	5
<b>Articolo 4 – Modalità didattica</b> .....	6
<b>Articolo 5 - Compiti del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS)</b> ..	6
<b>Articolo 6 - Corsi in convenzione con altre Università</b> .....	7
<b>Articolo 7 - Collaborazioni con enti e soggetti esterni</b> .....	8
<b>Articolo 8 - Adesione a corsi istituiti presso altre Università</b> .....	8
<b>CAPO II - Master universitari di primo e secondo livello</b> .....	10
<b>SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi</b> .....	10
<b>Articolo 9 - Proposta di istituzione e rinnovo</b> .....	10
<b>Articolo 10 - Organi dei master e Commissioni</b> .....	11
<b>SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali</b> .....	13
<b>Articolo 11 - Titoli per l'accesso</b> .....	13
<b>Articolo 12 - Iscrizione ai master</b> .....	14
<b>Articolo 13 - Modalità di iscrizione</b> .....	15
<b>Articolo 14 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti</b> .....	16

<b>Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione</b> .....	16
<b>SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso</b> .....	17
<b>Articolo 16 - Bando di ammissione</b> .....	17
<b>Articolo 17 - Commissione incaricata della selezione dei candidati</b> .....	18
<b>Articolo 18 - Procedura di selezione per l’ammissione a master a numero chiuso</b> .....	18
<b>SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale</b> .....	19
<b>Articolo 19 - Attività, durata, crediti</b> .....	19
<b>Articolo 20 - Verifiche periodiche e prova finale</b> .....	20
<b>Articolo 21 - Rilascio del titolo finale</b> .....	20
<b>SEZIONE V – Aspetti finanziari</b> .....	21
<b>Articolo 22 - Finanziamento e piano finanziario</b> .....	21
<b>Articolo 23 - Piano finanziario definitivo</b> .....	21
<b>CAPO III - Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione</b> .....	23
<b>SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi</b> .....	23
<b>Articolo 24 - Proposta di istituzione e rinnovo</b> .....	23
<b>Articolo 25 - Organi dei corsi e Commissioni</b> .....	24
<b>SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali</b> .....	26
<b>Articolo 26 - Titoli per l’accesso</b> .....	26
<b>Articolo 27 - Iscrizione ai corsi</b> .....	27
<b>Articolo 28 - Modalità di iscrizione</b> .....	28
<b>Articolo 29 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti</b> .....	29
<b>Articolo 30 - Borse di studio e altre forme di agevolazione</b> .....	29
<b>SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso</b> .....	30
<b>Articolo 31 - Bando di ammissione</b> .....	30
<b>Articolo 32 - Commissione incaricata della selezione dei candidati</b> .....	31
<b>Articolo 33 - Procedura di selezione per l’ammissione a corsi a numero chiuso</b> .....	31
<b>SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale</b> .....	32
<b>Articolo 34 - Attività, durata, crediti</b> .....	32
<b>Articolo 35 - Verifiche periodiche e prova finale</b> .....	33
<b>Articolo 36 - Rilascio del titolo finale</b> .....	33
<b>SEZIONE V – Aspetti finanziari</b> .....	34
<b>Articolo 37 - Finanziamento e piano finanziario</b> .....	34
<b>Articolo 38 - Piano finanziario definitivo</b> .....	34
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII</b> .....	36
<b>Articolo 39 - Linee guida operative</b> .....	36
<b>Articolo 40 – Deroghe</b> .....	36

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei seguenti corsi:

- a) master universitari di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) corsi di perfezionamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c.
- c) corsi di formazione universitaria di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c (aggiornamento professionale);

2. Limitatamente ai corsi di cui alle lettere b e c l'Ateneo può attivare Summer School/Winter School, le cui caratteristiche sono definite nelle Linee Guida Operative di cui all'art. 39.

3. Ai fini della progettazione, promozione, organizzazione e sviluppo dei corsi oggetto del presente regolamento l'Ateneo si avvale del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

4. Ai sensi del presente regolamento i seguenti termini sono usati secondo le definizioni di seguito fornite:

- a) credito formativo universitario (credito/CFU): misura di impegno complessivo di apprendimento, incluso lo studio individuale, richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore;
- b) struttura didattica: Consiglio di Dipartimento a cui il corso afferisce;
- c) proposta di istituzione: scheda contenente il progetto del corso presentata per l'approvazione da parte degli organi competenti il primo anno di attivazione;
- d) proposta di rinnovo: scheda contenente il progetto del corso presentata agli organi competenti negli anni successivi a quello di istituzione;
- e) documento annuale di programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS): documento annuale in cui si definiscono obiettivi di

breve e lungo periodo, le attività previste e si sintetizzano i risultati ottenuti nell'anno precedente; tale documento, come previsto dallo Statuto del Centro, è approvato dal Consiglio Direttivo della UMS e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

- f) linee guida operative: documento annuale contenente gli indirizzi operativi per la programmazione dell'offerta post laurea dell'anno accademico successivo;
- g) titolo congiunto: unico titolo rilasciato congiuntamente da Atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;
- h) titolo doppio/multiplo: titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle Università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;
- i) bando di ammissione: documento emanato con decreto del Rettore contenente le modalità per l'ammissione ai corsi a numero chiuso;
- j) manifesto degli studi: documento emesso dalla Direzione dei master/corsi contenente le modalità per l'iscrizione ai corsi a numero illimitato.

5. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

## **Articolo 2 - Offerta formativa complessiva, istituzione e rinnovo dei corsi**

1. Al fine di predisporre l'offerta formativa complessiva per ogni anno accademico, le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di cui all'art. 1 e aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara sono avanzate da una o più strutture didattiche anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri.

2. Le proposte di istituzione e rinnovo devono essere presentate nel rispetto delle indicazioni contenute documento annuale di programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

3. L'istituzione dei corsi avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico e della validazione dell'offerta formativa complessiva da parte del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School

(UMS). L'istituzione dei corsi di perfezionamento e formazione che erogano fino a 6 cfu avviene mediante delibera del Consiglio di Dipartimento e validazione dell'offerta formativa complessiva da parte del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

4. L'istituzione è sempre valida nel tempo, purché siano mantenuti, negli anni successivi a quello di istituzione, i requisiti definiti nelle linee guida operative.

5. L'attivazione dei corsi negli anni successivi a quello di istituzione (rinnovo) avviene previa delibera delle strutture didattiche e successiva validazione dell'offerta formativa complessiva da parte del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

6. La disciplina di dettaglio e il calendario per la presentazione delle proposte sono stabilite annualmente nelle Linee Guida Operative.

### **Articolo 3 - Docenza e supporto didattico**

1. L'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale docente dell'Università di Ferrara è deliberato dalle strutture didattiche all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o rinnovo. Eventuali successive variazioni agli incarichi dovranno essere debitamente motivate e deliberate dalle strutture didattiche purché sia garantita la parità di bilancio.

2. Oltre ai docenti dell'Università di Ferrara possono svolgere attività didattica nei corsi i docenti individuati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regolamentare in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio.

Ogni insegnamento deve avere un responsabile scelto tra personale docente dell'Università di Ferrara.

3. Il personale docente di I e di II fascia e ricercatore dell'Università di Ferrara che svolga attività didattica e organizzativa nei corsi di cui al presente regolamento può essere retribuito secondo le modalità previste dal *“Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori”*.

4. Il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione dei compensi per le attività svolte nel corso, viene comprovato tramite presentazione da parte dell'interessato, al competente ufficio dell'Ateneo, del registro delle attività didattiche relativo all'anno accademico per cui si richiede tale erogazione.

5. In relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, possono essere affidati incarichi per svolgere attività di supporto alla didattica. Tali incarichi possono essere affidati esclusivamente nell'ambito dei fondi ad essi destinati nel piano finanziario del corso e secondo le modalità stabilite dal *“Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica”*.

6. Gli incarichi di insegnamento affidati a docenti esterni dovranno svolgersi in forma seminariale, salvo deroghe eccezionali, debitamente motivate, valutate dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS), secondo quanto previsto dal *“Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica”*.

7. Il personale docente di I e di II fascia e ricercatore dell'Università di Ferrara collocato in congedo per motivi di studio o in aspettativa a qualsiasi titolo, non potrà svolgere attività didattica nell'ambito dei corsi oggetto del presente regolamento. Per i docenti in congedo per motivi di studio l'eventuale attività di Direzione dei corsi, da svolgere a titolo gratuito, potrà essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera motivata.

#### **Articolo 4 – Modalità didattica**

1. Le attività didattiche dei corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzate con modalità in presenza (convenzionale), a distanza (teledidattica) o mista (blended).

#### **Articolo 5 - Compiti del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS)**

1. Il Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) è incaricato della valutazione strategica dell'offerta formativa post laurea dell'Ateneo sia preventiva, nel momento dell'attivazione, sia consuntiva, nel momento della verifica annuale dei risultati.

2. Il Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS), svolge, in particolare i seguenti compiti:

- a) approva le linee guida operative annuali previa acquisizione delle proposte di modifica o integrazioni da parte degli uffici competenti per le parti di interesse;
- b) valida l'offerta formativa complessiva, esaminando tutte le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi ed esprimendo sulle stesse un parere scritto e motivato da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale revoca del compenso alla Direzione del corso;
- d) esprime un parere preventivo relativamente alle proposte di deroga al presente regolamento, secondo quanto indicato al successivo art. 40;
- e) sottopone agli organi accademici le proposte di modifica del presente regolamento.

#### **Articolo 6 - Corsi in convenzione con altre Università**

1. Per i corsi, con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara, realizzati in collaborazione con altre Istituzioni universitarie anche straniere, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno definire:

- a) la tipologia della collaborazione e del titolo rilasciato (congiunto, doppio o multiplo), nonché le modalità per il rilascio del titolo medesimo;
- b) le sedi di svolgimento del corso;
- c) la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;

3. Su proposta della struttura didattica di riferimento le convenzioni, sottoscritte dal Rettore, vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.

#### **Articolo 7 - Collaborazioni con enti e soggetti esterni**

1. Le collaborazioni con enti e soggetti esterni pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento possono prevedere:

- a) l'erogazione da parte del soggetto esterno di contributi per l'istituzione di borse di studio e altre forme di agevolazione di cui agli artt. 15 e 30 del presente regolamento;
- b) l'erogazione da parte del soggetto esterno di contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
- c) l'erogazione a titolo gratuito da parte del soggetto esterno di attività di promozione del corso e/o risorse strutturali/strumentali.

2. Le forme di collaborazione di cui ai punti a) e b) possono essere regolate con lettera di intenti trasmessa dalla controparte al Rettore dell'Università, o con apposita convenzione sottoscritta dal Rettore, che dovrà riportare l'ammontare del contributo e la relativa destinazione. La lettera di intenti o la convenzione verranno sottoposte all'accettazione/approvazione degli organi accademici competenti.

3. Le forme di collaborazione di cui al punto c) dovranno essere regolate con apposita convenzione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento a cui il corso afferisce, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

#### **Articolo 8 - Adesione a corsi istituiti presso altre Università**

1. L'adesione a master universitari, corsi di perfezionamento o formazione istituiti presso altri Atenei, e per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto o di doppio/multiplo titolo, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico su proposta della struttura didattica interessata.



2. La delibera della struttura didattica dovrà riportare:

- a) le motivazioni dell'adesione al progetto formativo;
- b) il progetto istitutivo del corso dal quale si evinca l'articolazione didattica e il piano finanziario;
- c) l'elenco dei docenti dell'Ateneo di Ferrara inseriti nel progetto.

3. L'adesione dovrà essere formalizzata attraverso apposita convenzione, sottoscritta dal Rettore, nella quale dovranno essere esplicitati gli obblighi delle parti e sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

## **CAPO II - Master universitari di primo e secondo livello**

### **SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi**

#### **Articolo 9 - Proposta di istituzione e rinnovo**

1. Ciascuna proposta di istituzione e rinnovo deve indicare:

- a) gli obiettivi formativi e le finalità del master, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
- b) il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti formativi universitari che la persona iscritta deve acquisire, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;
- c) i tirocini e le relative modalità di svolgimento;
- d) gli eventuali curricula previsti;
- e) le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- g) le modalità di svolgimento della didattica;
- h) l'indicazione del Dipartimento al quale assegnare i fondi per le esigenze del master;
- i) le modalità e i requisiti di ammissione;
- j) l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al master, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il master viene revocato;
- k) la proposta di nomina della Direzione del master;
- l) il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite, redatto secondo quanto definito al successivo art. 22;
- m) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del master.
- n) le eventuali agevolazioni economiche previste per le persone partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse;
- o) la persona che ricopre il ruolo di referente amministrativo-contabile della struttura di riferimento, da individuare nel/nella Segretario/a o Manager amministrativo/a del Dipartimento di cui al comma h);

- p) nel solo caso di master di primo e secondo livello dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti: l'avvenuta autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività da parte delle persone iscritte al master, conferita dalla direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui vengono svolte le attività stesse;
- q) nel solo caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle persone candidate.

2. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare la relazione di cui all'art. 10 comma 4.

3. La proposta istitutiva può prevedere l'erogazione della didattica in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.

4. In ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, di clinica, di biblioteca o su campo o comunque a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Ogni progetto individuerà pertanto il rapporto dei crediti per ogni tipologia di attività formativa.

#### **Articolo 10 - Organi dei master e Commissioni**

1. Gli organi dei master di cui al presente regolamento sono: la Direzione, il Consiglio didattico e, se previsto, il Comitato scientifico.

2. La Direzione dei master può essere assunta al massimo da tre unità di personale docente e ricercatore di ruolo dell'Ateneo di Ferrara o di altro Ateneo convenzionato, una in posizione di Direttore e le altre due in posizione di Vice-Direttore.

3. Per l'attività di Direzione del master potrà essere riconosciuto, in sede di approvazione del progetto formativo del master da parte della struttura didattica, un compenso non superiore al limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e da erogarsi solo laddove sia assolto l'obbligo didattico previsto dal *"Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori"*. Tale compenso

deve trovare copertura nel piano finanziario del master e la proposta di corresponsione deve essere corredata da una congrua motivazione. L'erogazione del compenso alla Direzione è subordinato all'adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e, in particolare, al rispetto delle scadenze previste. La revoca del pagamento del suddetto compenso è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

4. È compito della Direzione del master:

- a) presiedere il Consiglio Didattico, assumendo la responsabilità del master;
- b) provvedere alla presentazione del piano finanziario definitivo;
- c) convocare la Commissione incaricata della selezione delle persone candidate;
- d) convocare la Commissione giudicatrice per l'esame finale;
- e) accertare, di concerto con il personale docente del master, il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte degli studenti e delle studentesse;
- f) redigere, alla conclusione del master, una relazione sui risultati conseguiti anche in termini di ricaduta occupazionale da trasmettere al Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

5. Il Consiglio didattico è composto dalle unità di personale docente e ricercatore che svolgono attività didattica nel master stesso, compresi i relatori e le relatrici dei seminari.

6. Compiti del Consiglio didattico:

- a) organizzare la didattica del master;
- b) curare e organizzare le prove di verifica e la prova finale;
- c) curare e organizzare ogni altra attività didattica necessaria;
- d) valutare, secondo quanto indicato al successivo art. 11, i titoli di studio conseguiti all'estero e ritenuti non idonei dalla normativa vigente.
- e) deliberare in merito alle richieste di abbreviazione di corso o di riconoscimento di crediti formativi secondo quanto indicato all'art. 14, se non nominata dalla struttura didattica di afferenza del master un'apposita commissione.

7. Il Comitato scientifico, se previsto all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o del rinnovo del master, è composto da personale docente del master e da persone esperte nel settore di riferimento del master stesso. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo scientifico relativamente ai contenuti del master.

8. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Direttore di Dipartimento di afferenza del master. Essa è composta da almeno 3 componenti facenti parte del Consiglio Didattico di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo. Potranno inoltre essere aggiunte non più di due persone esperte scelte nell'ambito degli enti convenzionati di cui all'art. 9 co. 1 lett. m) del presente regolamento. La convocazione della Commissione avviene a cura della Direzione del master.

## **SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali**

### **Articolo 11 - Titoli per l'accesso**

1. I master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di:

- a) laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
- b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
- c) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

2. I master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:

- a) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- b) laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- c) laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
- d) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio didattico che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al master.

4. L'ammissione ai master dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è subordinata al possesso delle relative abilitazioni professionali previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 12 - Iscrizione ai master**

1. Nel caso in cui il master preveda un numero di posti illimitato l'ammissione avviene per iscrizione diretta.

2. Nel caso in cui il master preveda un numero di posti limitato (numero chiuso) l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate al successivo art. 18 o attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti.

3. La scadenza delle iscrizioni ai master viene fissata nel manifesto degli studi o nel bando di ammissione in base alla tempistica stabilita annualmente nelle linee guida operative.

4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di persone iscritte, su espressa richiesta della Direzione del master, la scadenza di iscrizione può essere prorogata fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche. Non sono ammessi altri casi di proroga tranne quelli motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

5. I master che non raggiungano il numero minimo di persone iscritte non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS). A tal fine la Direzione del master dovrà allegare alla richiesta di attivazione la riformulazione del piano finanziario sulla base delle effettive entrate, realizzando la parità di bilancio.

6. Sono ammesse iscrizioni a singoli insegnamenti. All'atto della presentazione della proposta istitutiva o di rinnovo le strutture didattiche dovranno espressamente indicare per quali insegnamenti è prevista tale possibilità, prevedendo il relativo contributo di iscrizione. Sul contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti non è prevista la quota di cui all'art. 22 comma 3. Al termine di ciascun insegnamento, previo superamento della relativa prova di verifica, gli studenti e le studentesse acquisiranno i relativi crediti. Ai fini del riconoscimento dei crediti ottenuti si applica quanto previsto al successivo art. 14.

### **Articolo 13 - Modalità di iscrizione**

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei master.

2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione; in caso di revoca del master, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà a rimborsare d'ufficio il contributo versato ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione. In caso rinuncia o abbandono volontario della frequenza al master non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati. Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno valutati singolarmente e potranno essere rimborsati previa autorizzazione della Direzione del master.

3. Successivamente all'inoltro della pratica di immatricolazione/iscrizione all'Ufficio competente, non è possibile effettuare passaggio ad altro corso di studio.

4. La struttura didattica competente, all'atto della presentazione della proposta di istituzione/rinnovo del master, potrà prevedere il versamento del contributo totale annuo di iscrizione in non più di due rate. In tal caso, con il versamento della prima rata dovrà essere garantita la copertura delle spese fisse, comprese le spese della docenza necessaria al master e la quota da destinare al bilancio di Ateneo di cui all'art. 22 comma 3. Per i corsi biennali la copertura delle spese fisse dovrà essere garantita con il versamento della prima rata del primo anno.

## **Articolo 14 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti**

1. Il Consiglio didattico del master o un'apposita Commissione individuata all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o rinnovo del master, può, su richiesta della persona interessata, riconoscere, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta:

- a) crediti formativi universitari acquisiti in altri percorsi di studio;
- b) conoscenze e abilità professionali, nonché informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il limite quantitativo riconoscibile alle attività formative di cui al punto b) non può superare i 12 (dodici) CFU.

2. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà di norma diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione. Tuttavia, nella proposta di istituzione/rinnovo potranno essere previste, purché sia garantita la parità di bilancio, riduzioni fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo, che dovranno essere adeguatamente motivate e che verranno debitamente riportate nel bando.

## **Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione**

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta di cui al citato art. 9, le modalità e i criteri di conferimento e l'importo, sempre nei limiti del pareggio di bilancio.

2. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al master.

3. L'Università può concedere agevolazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo per l'iscrizione ai master di cui al presente regolamento, in favore di personale dipendente/aderente/associato di enti o soggetti esterni. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata dal *"Regolamento di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle modalità per la*



*concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241*" ed è subordinata al raggiungimento della parità di bilancio del master.

Sono fatte salve altresì le riduzioni, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo, che possono discendere dal riconoscimento di crediti regolamentato dall'art. 14.co.2.

4. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel bando/manifesto per l'ammissione al master nonché sul sito web nella specifica sezione all'interno di "*Amministrazione Trasparente*". Verranno, inoltre, tempestivamente pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla suddetta normativa.

### **SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso**

#### **Articolo 16 - Bando di ammissione**

1. Il bando per l'ammissione ai master a numero chiuso è emanato con decreto del Rettore. Esso deve indicare:

- a. la composizione del Consiglio didattico e/o del Comitato scientifico;
- b. l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
- c. il numero complessivo dei candidati da ammettere, nonché il numero minimo di iscritti il cui mancato raggiungimento comporta l'impossibilità di attivazione del master;
- d. l'articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- e. i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dall'art. 14;
- f. la sede o le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
- g. le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del master;
- h. il contributo richiesto alle persone iscritte;
- i. la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
- j. la data di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
- k. i criteri per la formulazione dell'eventuale graduatoria di merito;
- l. le eventuali agevolazioni di cui al precedente art. 15.

2. Il Rettore può prevedere, per ciascun bando, integrazioni o riduzioni dell'elenco di cui al comma precedente.

3. Non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

#### **Articolo 17 - Commissione incaricata della selezione dei candidati**

1. Qualora sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione nella proposta istitutiva deve essere indicata la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei candidati. È composta da almeno tre componenti, di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo, nonché da almeno due supplenti.

2. Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito del personale di ogni ente o soggetto esterno di cui all'art. 9 co.1 lett. m).

3. La designazione della Commissione avviene contestualmente all'approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo da parte degli organi accademici. La convocazione della Commissione avviene a cura della Direzione del master.

4. Espletate le prove di ammissione la Commissione compila la graduatoria generale di merito, secondo i criteri indicati nel bando di ammissione, che verrà trasmessa, unitamente a tutti gli atti concorsuali, al Rettore per l'approvazione.

#### **Articolo 18 - Procedura di selezione per l'ammissione a master a numero chiuso**

1. La procedura di selezione per l'ammissione a master a numero chiuso avviene mediante la valutazione dei candidati da parte della Commissione nominata ai sensi del precedente articolo.

2. La valutazione viene effettuata attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e/o curriculum vitae, prova scritta, prova orale/colloquio. Le suddette modalità sono stabilite dalla struttura didattica all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione/rinnovo del master.

## **SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale**

### **Articolo 19 - Attività, durata, crediti**

1. I master hanno, di norma, una durata annuale e rilasciano almeno 60 (sessanta) crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica o magistrale. Possono essere organizzati master di durata biennale che rilasciano almeno 120 (centoventi) crediti. I master annuali possono prevedere un'organizzazione part-time della didattica e avere conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico.

2. Le attività formative nei master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari e altre forme di didattica interattiva di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire.

Tali attività devono essere erogate per un numero di ore annuali complessivamente non inferiore a 300 (trecento) e distribuite in modo da garantire un adeguato apprendimento.

I master prevedono altresì un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso.

3. L'acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle prove di verifica periodiche e della prova finale.

4. Per gli iscritti ai master è previsto il divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio che rilascino un titolo accademico; è tuttavia consentita una deroga per gli iscritti ad altri corsi di studio a distanza o in difetto del solo esame finale.

L'ammissione al master è relativa all'anno accademico di attivazione per cui non può essere congelata l'iscrizione in attesa che la persona ammessa concluda altri corsi.

5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria. Nel bando o manifesto può essere indicata la percentuale di assenze che gli studenti e le studentesse possono effettuare senza che perdano il diritto di accesso alla prova di valutazione finale. Il rispetto

dell'obbligo di frequenza è accertato dalla Direzione del master con la collaborazione del personale docente.

### **Articolo 20 - Verifiche periodiche e prova finale**

1. L'assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento delle verifiche periodiche valutate in trentesimi.

2. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale valutata, dalla Commissione giudicatrice per l'esame finale, in trentesimi. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del master e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di attivazione del master o, in caso di master biennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attivazione del secondo anno di corso. Gli studenti e le studentesse che non conseguono il titolo entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza.

3. Le verifiche periodiche e la prova finale sono svolte in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) i predetti esami potranno essere svolti in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e delle studentesse e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice.

### **Articolo 21 - Rilascio del titolo finale**

1. A conclusione del master e su richiesta della persona interessata, verrà rilasciato l'attestato finale.

2. L'attestato finale comprenderà le seguenti informazioni:

- il totale dei crediti acquisiti;
- l'indicazione dell'eventuale curriculum.

3. Esso è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale dell'Università di Ferrara.

4. Per il rilascio dell'attestato finale sarà necessario il pagamento di un apposito contributo.

## **SEZIONE V – Aspetti finanziari**

### **Articolo 22 - Finanziamento e piano finanziario**

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento dei master è assicurata:
  - a) dai contributi delle persone iscritte;
  - b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni;
  - c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) da eventuali finanziamenti europei.
  
2. Nel caso di master articolati su anni accademici diversi l'acquisizione dei fondi provenienti da enti e soggetti esterni deve avvenire in unica soluzione oppure rateizzato con adeguate garanzie bancarie o assicurative.
  
3. Nei piani finanziari di ciascun master dovrà essere prevista una quota a copertura dei costi generali di Ateneo nonché di quelli derivanti dalle strategie di sviluppo e promozione dei corsi di cui al presente regolamento. La suddetta quota è pari al 10% (dieci per cento) del contributo a carico delle persone iscritte, con un minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  
4. Nei piani finanziari dei master a numero chiuso, per l'accesso ai quali è previsto l'espletamento di una procedura concorsuale, dovrà essere prevista una quota forfetaria per "spese amministrative concorsuali" di importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
  
5. Per i master articolati su più anni accademici dovrà essere redatto un piano finanziario riferito a ciascun anno di attivazione del master; il contributo potrà essere suddiviso su ciascun anno accademico, tuttavia la copertura delle spese fisse, che comprendono le spese della docenza necessaria al master, dovrà essere garantita dal piano finanziario del primo anno.

### **Articolo 23 - Piano finanziario definitivo**

1. Per ogni master attivato deve essere redatto annualmente, a cura della Direzione del master medesimo, il piano finanziario definitivo, secondo le modalità stabilite nelle linee guida operative annuali.
2. Tale piano, sottoscritto dalla Direzione del master e dal Referente amministrativo-contabile, deve essere inoltrato agli uffici competenti.
3. Dopo tali adempimenti verranno effettuate le assegnazioni dei fondi esclusivamente sulla base di quanto indicato nel piano definitivo e sarà possibile presentare eventuali successive variazioni allo stesso, solo se debitamente motivate ed approvate dalla struttura didattica competente e purché sia garantita la parità di bilancio.

## **CAPO III - Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione**

### **SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi**

#### **Articolo 24 - Proposta di istituzione e rinnovo**

1. Ciascuna proposta di istituzione e rinnovo deve indicare:

- a) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
- b) il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti formativi universitari che la persona iscritta deve acquisire, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;
- c) gli eventuali tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;
- d) gli eventuali curricula previsti;
- e) le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività
- g) le modalità di svolgimento della didattica;
- h) l'indicazione del Dipartimento al quale assegnare i fondi per le esigenze del corso;
- i) le modalità e i requisiti di ammissione;
- j) l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al corso, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il corso viene revocato;
- k) la proposta di nomina della Direzione del corso;
- l) il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite, redatto secondo quanto definito al successivo art. 37
- m) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso.
- n) le eventuali agevolazioni economiche previste per le persone partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse

- o) la persona che ricopre il ruolo di referente amministrativo-contabile della struttura di riferimento, da individuare nel/nella Segretario/a o Manager amministrativo/a del Dipartimento di cui al comma h;
- p) nel solo caso di corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti: l'avvenuta autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte degli allievi del corso, conferita dalla direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui vengono svolte le attività formative stesse;
- q) nel solo caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle persone candidate.

2. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare la relazione di cui al successivo art. 25 co. 4.

3. La proposta istitutiva può prevedere l'erogazione della didattica in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.

4. In ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, di clinica, di biblioteca o su campo o comunque a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Ogni progetto individuerà pertanto il rapporto dei crediti per ogni tipologia di attività formativa.

#### **Articolo 25 - Organi dei corsi e Commissioni**

1. Gli organi dei corsi di perfezionamento e formazione di cui al presente regolamento sono: la Direzione, il Consiglio didattico e, se previsto, il Comitato scientifico.

2. La Direzione dei corsi può essere assunta al massimo da tre unità di personale docente e ricercatore di ruolo dell'Ateneo di Ferrara o di altro Ateneo convenzionato, una in posizione di Direttore e le altre due in posizione di Vice-Direttore.



3. Per l'attività di Direzione del corso potrà essere riconosciuto, in sede di approvazione del progetto formativo del corso da parte della struttura didattica, un compenso non superiore al limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e da erogarsi solo laddove sia assolto l'obbligo didattico previsto dal *"Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori"*.

Tale compenso deve trovare copertura nel piano finanziario del corso e la proposta di corresponsione deve essere corredata da una congrua motivazione. L'erogazione del compenso alla Direzione è subordinato all'adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e, in particolare, al rispetto delle scadenze previste. La revoca del pagamento del suddetto compenso è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

4. È compito della Direzione del corso:

- a) presiedere il Consiglio Didattico, assumendo la responsabilità del corso;
- b) provvedere alla presentazione del piano finanziario definitivo;
- c) convocare la Commissione incaricata della selezione delle persone candidate;
- d) convocare la Commissione giudicatrice per l'esame finale;
- e) accertare, di concerto con il personale docente del corso, il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte degli studenti e delle studentesse;
- f) redigere, alla conclusione del corso, una relazione sui risultati conseguiti anche in termini di ricaduta occupazionale da trasmettere al Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

5. Il Consiglio didattico è composto dalle unità di personale docente e ricercatore che svolgono attività didattica nel corso stesso, compresi i relatori e le relatrici dei seminari.

6. Compiti del Consiglio didattico:

- a) organizzare la didattica del corso;
- b) curare e organizzare le prove di verifica e la prova finale;
- c) curare e organizzare ogni altra attività didattica necessaria;
- d) valutare, secondo quanto indicato al successivo art. 26, i titoli di studio conseguiti all'estero e ritenuti non idonei dalla normativa vigente.

- e) deliberare in merito alle richieste di abbreviazione di corso o di riconoscimento di crediti formativi secondo quanto indicato all'art. 29, se non nominata dalla struttura didattica di afferenza del corso una apposita commissione;

7. Il Comitato scientifico, se previsto all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o del rinnovo del corso, è composto da personale docente del corso e da persone esperte nel settore di riferimento del corso stesso. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo scientifico relativamente ai contenuti del corso.

8 . La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Direttore di Dipartimento di afferenza del corso. Essa è composta da almeno 3 componenti facenti parte del Consiglio Didattico di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo. Potranno inoltre essere aggiunte non più di due persone esperte scelte nell'ambito degli enti convenzionati di cui all'art. 9 co.1 lett. m) del presente regolamento. La convocazione della Commissione avviene a cura della Direzione del corso.

## **SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali**

### **Articolo 26 - Titoli per l'accesso**

1. I corsi di perfezionamento sono aperti alle persone che siano in possesso di:

- a) laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
- b) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- c) laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- d) diploma universitario;
- e) laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
- f) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è subordinata al possesso delle relative abilitazioni professionali previste dalla normativa vigente.

3. I corsi di formazione sono aperti alle persone che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.

4. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio didattico che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

### **Articolo 27 - Iscrizione ai corsi**

1. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti illimitato l'ammissione avviene per iscrizione diretta.

2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato (numero chiuso) l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate al successivo art. 33 o attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti.

3. La scadenza delle iscrizioni ai corsi viene fissata nel manifesto degli studi o nel bando di ammissione in base alla tempistica stabilita annualmente nelle linee guida operative.

4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di persone iscritte, su espressa richiesta della Direzione del corso, la scadenza di iscrizione può essere prorogata fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche. Non sono ammessi altri casi di proroga tranne quelli motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

5. I corsi che non raggiungono il numero minimo di persone iscritte non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School

(UMS). A tal fine la Direzione del corso dovrà allegare alla richiesta di attivazione la riformulazione del piano finanziario sulla base delle effettive entrate, realizzando la parità di bilancio.

6. Sono ammesse iscrizioni a singoli insegnamenti. All'atto della presentazione della proposta istitutiva o di rinnovo le strutture didattiche dovranno espressamente indicare per quali insegnamenti è prevista tale possibilità, prevedendo il relativo contributo di iscrizione. Sul contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti non è prevista la quota di cui all'art. 37 co. 3. Al termine di ciascun insegnamento, previo superamento della relativa prova di verifica, gli studenti e le studentesse acquisiranno i relativi crediti. Ai fini del riconoscimento dei crediti ottenuti si applica quanto previsto al successivo art. 29.

### **Articolo 28 - Modalità di iscrizione**

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei corsi.

2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione; in caso di revoca del corso, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà a rimborsare d'ufficio il contributo versato ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione. In caso rinuncia o abbandono volontario della frequenza al corso non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati. Eventuali casi particolari, debitamente motivati, saranno valutati singolarmente e potranno essere rimborsati previa autorizzazione della direzione del corso.

3. Successivamente all'inoltro della pratica di immatricolazione/iscrizione all'Ufficio competente, non è possibile effettuare passaggio ad altro corso di studio.

4. La struttura didattica competente, all'atto della presentazione della proposta di istituzione/rinnovo del corso, potrà prevedere il versamento del contributo totale annuo di iscrizione in non più di due rate. In tal caso, con il versamento della prima rata dovrà essere garantita la copertura delle spese fisse, comprese le spese della docenza necessaria al corso e la quota da

destinare al bilancio di Ateneo di cui all'art. 37 comma 3. Per i corsi biennali la copertura delle spese fisse dovrà essere garantita con il versamento della prima rata del primo anno.

### **Articolo 29 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti**

1. Il Consiglio didattico del corso o una apposita Commissione individuata all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o rinnovo del corso, può, su richiesta della persona interessata, riconoscere entro 60 gg dalla presentazione della richiesta:

- a) crediti formativi universitari acquisiti in altri percorsi di studio;
- b) conoscenze e abilità professionali, nonché informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il limite quantitativo riconoscibile alle attività formative di cui al punto b) non può superare i 12 (dodici) CFU.

2. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà di norma diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione. Tuttavia, nella proposta di istituzione/rinnovo potranno essere previste, purché sia garantita la parità di bilancio, riduzioni fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo, che dovranno essere adeguatamente motivate e che verranno debitamente riportate nel bando.

### **Articolo 30 - Borse di studio e altre forme di agevolazione**

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta di cui al citato art. 24, le modalità e i criteri di conferimento e l'importo, sempre nei limiti del pareggio di bilancio.

2. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al corso.

3. L'Università può concedere agevolazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo per l'iscrizione ai corsi di cui al presente regolamento, in favore di personale

dipendente/aderente/associato di enti o soggetti esterni. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata dal *“Regolamento di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241”* ed è subordinata al raggiungimento della parità di bilancio del corso.

Sono fatte salve altresì le riduzioni, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo, che possono discendere dal riconoscimento di crediti regolamentato dall'art. 29 co. 2.

4. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel bando/manifesto per l'ammissione al corso nonché sul sito web nella specifica sezione all'interno di "Amministrazione Trasparente". Verranno, inoltre, tempestivamente pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla suddetta normativa.

### **SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso**

#### **Articolo 31 - Bando di ammissione**

1. Il bando per l'ammissione ai corsi a numero chiuso è emanato con decreto del Rettore. Esso deve indicare:

- a. la composizione del Consiglio didattico e/o del Comitato scientifico;
- b. l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
- c. il numero complessivo dei candidati da ammettere, nonché il numero minimo di iscritti il cui mancato raggiungimento comporta l'impossibilità di attivazione del corso;
- d. l'articolazione delle attività formative e degli eventuali tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- e. i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dall'art. 29;
- f. la sede o le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
- g. le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del corso;
- h. il contributo richiesto alle persone iscritte;
- i. la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
- j. la data di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
- k. i criteri per la formulazione dell'eventuale graduatoria di merito;

1. le eventuali agevolazioni di cui al precedente art. 30.
2. Il Rettore può prevedere, per ciascun bando, integrazioni o riduzioni dell'elenco di cui al comma precedente.
3. Non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

### **Articolo 32 - Commissione incaricata della selezione dei candidati**

1. Qualora sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione nella proposta istitutiva deve essere indicata la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei candidati. È composta da almeno tre componenti, di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo, nonché da almeno due supplenti.
2. Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito del personale di ogni ente o soggetto esterno di cui all'art. 24 co. 1 let. m).
3. La designazione della Commissione avviene contestualmente all'approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo da parte degli organi accademici. La convocazione della Commissione avviene a cura della Direzione del corso.
4. Espletate le prove di ammissione la Commissione compila la graduatoria generale di merito, secondo i criteri indicati nel bando di ammissione, che verrà trasmessa, unitamente a tutti gli atti concorsuali, al Rettore per l'approvazione.

### **Articolo 33 - Procedura di selezione per l'ammissione a corsi a numero chiuso**

1. La procedura di selezione per l'ammissione a corsi a numero chiuso avviene mediante la valutazione dei candidati da parte della Commissione nominata ai sensi del precedente articolo.

2. La valutazione viene effettuata attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e/o curriculum vitae, prova scritta, prova orale/colloquio. Le suddette modalità sono stabilite dalla struttura didattica all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione/rinnovo del corso.

#### **SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale**

##### **Articolo 34 - Attività, durata, crediti**

1. I corsi di perfezionamento e i corsi di formazione rilasciano un numero di crediti complessivamente non superiore a 60 (sessanta).

Tali corsi possono prevedere un'organizzazione part-time della didattica e avere conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico.

2. Le attività formative nei corsi di perfezionamento e di formazione possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, e altre forme di didattica interattiva di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire. Possono prevedere, altresì, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso.

3. L'acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle eventuali prove di verifica periodiche e della prova finale.

4. Per gli iscritti ai corsi di perfezionamento e formazione la struttura didattica competente può prevedere il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio che rilasciano un titolo accademico. Qualora sia ammessa la contemporanea iscrizione sarà cura della persona interessata verificare se detta compatibilità non sia in contrasto con la propria posizione in altro corso di studio.

5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria. Nel bando o manifesto può essere indicata la percentuale di assenze che gli studenti e le studentesse possono effettuare senza che perdano il diritto di accesso alla prova di valutazione finale. Il rispetto dell'obbligo di frequenza è accertato dalla Direzione del corso, con la collaborazione del personale docente.



### **Articolo 35 - Verifiche periodiche e prova finale**

1. L'assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento delle eventuali verifiche periodiche valutate in trentesimi. In assenza di verifiche periodiche i crediti sono assegnati attraverso il superamento della prova finale.

2. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale valutata, dalla Commissione giudicatrice per l'esame finale, in trentesimi. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del corso e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di attivazione del corso o, in caso di corso biennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attivazione del secondo anno di corso. Gli studenti e le studentesse che non conseguono il titolo entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza.

3. Le verifiche periodiche e la prova finale sono svolte in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) i predetti esami potranno essere svolti in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e delle studentesse e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice.

### **Articolo 36 - Rilascio del titolo finale**

1. A conclusione del corso e su richiesta della persona interessata, verrà rilasciato l'attestato finale.

2. L'attestato finale comprenderà le seguenti informazioni:

- il totale dei crediti acquisiti;
- l'indicazione dell'eventuale curriculum.

3. Esso è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale dell'Università di Ferrara.

4. Per il rilascio de titolo finale sarà necessario il pagamento di un apposito contributo.

## **SEZIONE V – Aspetti finanziari**

### **Articolo 37 - Finanziamento e piano finanziario**

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento dei corsi è assicurata:
  - a) dai contributi delle persone iscritte;
  - b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni;
  - c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) da eventuali finanziamenti europei.
  
2. Nel caso di corsi articolati su anni accademici diversi l'acquisizione dei fondi provenienti da enti e soggetti esterni deve avvenire in unica soluzione oppure rateizzato con adeguate garanzie bancarie o assicurative.
  
3. Nei piani finanziari di ciascun corso dovrà essere prevista una quota a copertura dei costi generali di Ateneo nonché di quelli derivanti dalle strategie di sviluppo e promozione dei corsi di cui al presente regolamento. La suddetta quota è pari al 10% (dieci per cento) del contributo a carico delle persone iscritte, con un minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione; per i corsi di breve durata, che prevedono l'acquisizione di non più di 6 (sei) CFU, non è previsto alcun limite minimo.
  
4. Nei piani finanziari dei corsi a numero chiuso, per l'accesso ai quali è previsto l'espletamento di una procedura concorsuale, dovrà essere prevista una quota forfetaria per "spese amministrative concorsuali" di importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
  
5. Per i corsi articolati su più anni accademici dovrà essere redatto un piano finanziario riferito a ciascun anno di attivazione del corso; il contributo potrà essere suddiviso su ciascun anno accademico, tuttavia la copertura delle spese fisse, che comprendono le spese della docenza necessaria al corso, dovrà essere garantita dal piano finanziario del primo anno.

### **Articolo 38 - Piano finanziario definitivo**

1. Per ogni corso attivato deve essere redatto annualmente, a cura della Direzione del corso medesimo, il piano finanziario definitivo, secondo le modalità stabilite nelle linee guida operative annuali.
2. Tale piano, sottoscritto dalla Direzione del corso e dal Referente amministrativo-contabile, deve essere inoltrato agli uffici competenti.
3. Dopo tali adempimenti verranno effettuate le assegnazioni dei fondi esclusivamente sulla base di quanto indicato nel piano definitivo e sarà possibile presentare eventuali successive variazioni allo stesso, solo se debitamente motivate ed approvate dalla struttura didattica competente e purché sia garantita la parità di bilancio.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII**

### **Articolo 39 - Linee guida operative**

1. Le linee guida contengono gli indirizzi operativi per la programmazione dell'offerta post-laurea dell'anno accademico successivo. Esse sono approvate annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) previa acquisizione delle proposte di modifica o integrazioni da parte degli uffici competenti per le parti di interesse.

### **Articolo 40 – Deroghe**

1. Su proposta motivata della struttura didattica competente, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare deroghe al presente regolamento sentito il parere preventivo del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) e del Senato Accademico.

### **Articolo 41 - Norme transitorie e finali**

1. La validazione dell'offerta formativa complessiva di cui all'art. 2 del presente regolamento verrà effettuata a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti in vigore in materia di master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione nonché alle linee guida operative di cui all'art. 39.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione all'albo ufficiale di Ateneo.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione*", da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 917/2017 del 29 giugno 2017 deve intendersi espressamente abrogato.